



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

COPIA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di febbraio, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono i membri i Signori:

<i>ALLASIO Anna Maria</i>	<i>Presente</i>	<i>SARZOTTI Annamaria</i>	<i>Presente</i>
<i>FUCILE Ivano Antonio</i>	<i>Presente</i>	<i>SACCO Davide Stelvio</i>	<i>Presente</i>
<i>RICHIERO Arianna</i>	<i>Presente</i>	<i>BRUNO Corrado</i>	<i>Presente</i>
<i>SOFFREDINI Gabriella</i>	<i>Presente</i>	<i>RICHETTO Francesco</i>	<i>Assente g.</i>
<i>MALACRINO' Pasquale Andrea</i>	<i>Presente</i>		
<i>MILETTO Massimiliano</i>	<i>Ass.ing.</i>		
<i>AMPRIMO Valter</i>	<i>Presente</i>		
<i>AGNES Viviana</i>	<i>Assente g.</i>		
<i>PEIROLO Davide</i>	<i>Presente</i>		

Totale presenti: 10
Totale assenti : 3

Assume la presidenza il Sindaco *Anna Maria ALLASIO*

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC), che si compone:

- dell'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di Immobili, escluse le abitazioni principali;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visti:

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TARI.

Viste le modifiche introdotte dall'art.9-bis, del D.L. 47/2014.

Visto l'art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TARI.

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*.

Visto il D.M. 29 novembre 2017, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 al 28 febbraio 2018.

Visto il comma 651 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. che statuisce che *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158"*.

Visto il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 24/11/2017 è stato approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC.

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ACSEL SpA ed approvato dall'autorità competente C.A.DO.S. - Consorzio Ambiente Dora Sangone con atto del 15/02/2018.

Tenuto conto che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Considerato pertanto che:

- la Tariffa si compone di una parte fissa e di una variabile, rappresentate in modo presuntivo dai coefficienti Ka (parte fissa per le utenze domestiche), Kb (parte variabile per le utenze domestiche), Kc (parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (parte variabile per le utenze non domestiche), indicati nelle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 con valori differenziati per i comuni con popolazione superiore o inferiore/uguale a 5.000 abitanti;
- il Comune di Bussoleno ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti e, pertanto, le tabelle di riferimento sono la n.1a) per i Ka (con valori differenziati tra nord- centro - sud), la n.2 per i Kb (con valori differenziati tra minimo - massimo - medio), la n.3a) e la n.4a) rispettivamente per i Kc e i Kd (entrambe strutturate con valori differenziati per le 30 categorie di inquadramento delle utenze non domestiche, a loro volta suddivisi geograficamente per nord - centro - sud con all'interno di ciascuna fascia territoriale la previsione di intervalli tra un minimo e un massimo).

Premesso che:

- la tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica ex art. 4 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.;
- la tariffa per le utenze domestiche (art.5 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa collegandola al numero di mq occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo abitativo e per la parte variabile alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti;
- la tariffa per le utenze non domestiche (art.6 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa con riferimento al numero dei mq occupati dall'attività e per la parte variabile alla produzione media annua di rifiuti per mq ricavata in via presuntiva applicando i coefficienti di cui al presente atto.

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2018 ammonta ad € 806.457,71 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 801.457,71, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari a presuntivi € 5.000,00.

Dato atto che l'applicazione di specifici criteri nelle formule matematiche previste dal metodo normalizzato determina le tariffe da applicare ai nuclei familiari da 1 a 6 componenti per le utenze domestiche e ad ogni singola categoria per le utenze non domestiche.

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.

248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999.

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, quantificabile per l'anno 2018 in € 10.000,00, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intervento 01.01.01.99 del bilancio di previsione dell'anno 2018/2020 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione.

Sono fatte salve:

- le previsioni agevolative e le riduzioni tariffarie contenute nel Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 24/11/2017, al capitolo 4 – TARI, agli artt. 25 e 26;
- la determinazione del tributo giornaliero, pari ad 1/365 della corrispondente tariffa annuale del tributo e maggiorata del 50% come previsto dal capitolo 4 – TARI, art 23 del Regolamento;
- l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).

Considerato che alla TARI non si applica la sospensione dell'aumento dei tributi locali, disposta dall'art. 1, comma 26, della predetta legge, successivamente confermato dall'art. 1 comma 37 della Legge 205 dell'27/12/2017, (Legge di bilancio 2018) data la necessità che il relativo gettito assicuri la copertura dell'effettivo costo del servizio.

Dato altresì atto che:

- ai sensi del citato art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, i comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della Tari;

- i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard comprendono, però, soltanto alcune delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999. A titolo esemplificativo, i fabbisogni standard sono al netto dell'accantonamento al fondo rischi su crediti, degli oneri relativi alle agevolazioni tributarie e del costo d'uso del capitale (dettagliare in base alle voci di costo considerate nel proprio piano Tari);

- i fabbisogni standard, inoltre, sono determinati in base alle risultanze dell'anno 2013 e quindi non tengono conto degli aumenti tariffari e dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti successivamente.

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio Comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC
- le norme citate nel presente atto.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come riportato in calce alla presente.

Sentiti i seguenti interventi:

- Il Consigliere Amprimo: dichiarazione di voto è favorevole quale atto di responsabilità perché le normative lasciano perplessi.
- Il Consigliere Sacco: dichiarazione di voto contrario perché si penalizzano di fatto le famiglie più numerose.

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato:

- presenti: n. 10
- astenuti: n.//
- votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: n. 3 (i consiglieri Sacco, Bruno e Sarzotti)

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le cui risultanze finali ammontano a € 806.457,71. **ALLEGATO A**

3. Di approvare l'allegato listino tariffario TARI per l'anno 2018 relativo alle utenze domestiche e non domestiche, ricavato applicando il metodo normalizzato, ai sensi del D.P.R. 158/1999 e s.m.i. **ALLEGATO B**

4. Di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dall'autorità competente C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone con atto del 15/02/2018;

- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2018 in presunti € 10.000,00, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intervento 01.01.01.99 del bilancio di previsione 2018/2020 in fase di predisposizione e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Torino con deliberazione n. 12709/2017 del 29 novembre 2017;

- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;

- sono fatte salve le disposizioni regolamentari relative alle agevolazioni e riduzioni tariffarie nonché all'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera secondo quanto disposto nel Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 24/11/2017.

5. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI, relativamente all'annualità 2018:

- entro 30/06/2018 (prima rata)
- entro 31/08/2018 (seconda rata o rata unica)
- entro 31/10/2018 (terza rata).

6. Di dare mandato al Servizio Tributi di provvedere alla trasmissione della presente Delibera secondo la nota del 28.02.2014 del Ministero del l'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa appunto alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato:

- | | |
|--------------------|--|
| - presenti: | n. 10 |
| - astenuti: | n.// |
| - votanti: | n. 10 |
| - voti favorevoli: | n. 7 |
| - voti contrari: | n. 3 (i consiglieri Sacco, Bruno e Sarzotti) |

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto confermato e sottoscritto.

In originale firmati da:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Anna Maria ALLASIO)

F.to (Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI)

.....

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 07.03.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il

.....

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . .

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il

.....

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.

